



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
T-755/15 e T-759/15 del 24 settembre 2019 ECLI:EU:T:2019:670	Irlanda e Fiat Chrysler Finance Europe c. Commissione europea	VII ampliata	Ricorso per annullamento ex art. 263 TFUE	LU			Sentenza	Selettività - armonizzazione fiscale - principio di libera concorrenza - onere della prova - vantaggio - presunzione di selettività - affidamento	Aiuti di Stato di matrice fiscale - criteri di riferimento in tema di giudizio di selettività materiale - misure di aiuto fiscale individuale - accordi preventivi in tema di prezzi di trasferimento - principio di libera concorrenza
Classificazione									
- Diritto primario - Aiuti di Stato									
Questione pregiudiziale									
Dispositivo									
I ricorsi nelle cause T-755/15 e T-759/15 devono essere respinti.									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in esame il Tribunale, al pari della coeva sentenza resa nel caso <i>Starbucks</i> e di quella, più recente, relativa alla vicenda <i>Apple</i>, ha contribuito all'elaborazione dei criteri di riferimento in tema di giudizio di selettività materiale nel contesto delle misure di aiuto fiscale individuale rese a favore di imprese multinazionali nell'ambito di accordi preventivi in tema di prezzi di trasferimento. Al cuore della sentenza in esame si pone la questione relativa alla portata del principio di libera concorrenza quale parametro di riferimento per stabilire se una società appartenente ad un gruppo abbia beneficiato di un vantaggio fiscale contrario all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea tramite la definizione di una politica di prezzi di trasferimento in sede di accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria di uno Stato membro. Alle conclusioni raggiunte dal Tribunale, incentrate su profili primariamente tecnici della materia degli aiuti di Stato, seguono importanti ricadute in termini di <i>policy</i>, che chiamano in causa i rapporti tra diritto dell'Unione, sovranità degli Stati membri nell'ambito dell'imposizione diretta e diritto tributario internazionale.</p> <p>L'analisi del Tribunale ha, in primo luogo, rigettato i motivi di ricorso tesi a dimostrare una vulnerazione del principio delle competenze di attribuzione nel quadro degli artt. 4 e 5 del Trattato sull'Unione europea; vizio della decisione che, secondo i ricorrenti, deriverebbe dalla strumentale applicazione da parte della Commissione dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE in un'ottica di un'armonizzazione fiscale 'dissimulata' in materia di imposizione diretta in contrasto con il disposto dell'art. 114 TFUE, che invece individua una competenza esclusiva degli Stati membri in <i>subiecta materia</i>.</p> <p>In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto opportuno soffermarsi sul requisito inerente al vantaggio economico a favore di FTT derivante dall'accordo, scegliendo di "esaminare contemporaneamente i criteri del vantaggio e della selettività".</p> <p>In questo modo il Tribunale ha preferito non procedere, in continuità con la Decisione, ad una scansione coordinata di ciascuna delle singole fasi del giudizio di selettività, ma ha trattato tali elementi del test di selettività in parti diverse della motivazione, in relazione alle singole censure formulate dai ricorrenti. Non è, peraltro, chiaramente esplicitato – ci si soffermerà nel prosieguo sul punto - se tale opzione interpretativa sia conseguenza di una concezione unitaria dei requisiti del vantaggio economico e della selettività oppure sia un effetto di 'tecnica motivazionale' che discende dall'accoglimento della teorica della 'presunzione di selettività' relativamente alle misure di aiuto fiscale individuali; questa seconda ipotesi sembra comunque preferibile, oltre che per ragioni di coerenza interna, anche in considerazione del percorso motivazionale della successiva sentenza <i>Apple</i>.</p> <p>In terzo luogo, come si osserverà in maggior dettaglio <i>infra</i>, il Tribunale ha confermato la validità dell'impostazione della Commissione circa l'individuazione del requisito del quadro di riferimento nel regime lussemburghese dell'imposta sulle società, nonché in ordine al ruolo del principio di libera concorrenza quale criterio che integra il quadro di riferimento ai fini dell'analisi in termini di selettività di misure fiscali nazionali, al fine di permettere una piena comparabilità tra imprese integrate e <i>stand-alone</i> in ordine alla determinazione dell'imponibile fiscale.</p> <p>In quarto luogo, il Tribunale ha ripercorso i passaggi della decisione relativi all'analisi dei prezzi di trasferimento dell'accordo, confermando, anche a fronte dei motivi di ricorso dei ricorrenti, la correttezza della metodologia adottata dalla Commissione in ordine all'incorretta applicazione del metodo del TNMM per determinare l'utile di FFT nel contesto dell'Accordo.</p> <p>In quinto luogo, il Tribunale ha anche affrontato l'argomento, formulato in via subordinata dalla Commissione, secondo cui l'accordo doveva ritenersi selettivo anche qualora il quadro di riferimento ai fini del giudizio de quo fosse stato composto dalle sole misure lussemburghesi relative alla disciplina dei prezzi di trasferimento.</p> <p>Il Tribunale ha, inoltre, rigettato gli argomenti formulati dai ricorrenti secondo cui le conclusioni della Commissione determinerebbero un pregiudizio al principio della certezza del diritto e</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									